

Determina n. 56

Data: 1° giugno 2023

Emittente: Direzione Generale

Direzione Mercato Ortofrutticolo

Oggetto: Contributo una tantum Mercato Ortofrutticolo – Chiarimento

Premesso che

- con Delibera n. 43 del 31 maggio 2021 il Consiglio Comunale di Milano ha approvato il Regolamento del Mercato Ortofrutticolo (**Regolamento**) che dispone, per quanto in oggetto:
 - l'art. 5, comma 1: *“In sede di prima assegnazione, l’assegnatario assume l’obbligazione di corrispondere un contributo una tantum determinato dall’Ente Gestore per le opere realizzate in funzione dell’avvio delle attività nel Mercato”*;
 - l'art. 23, comma 1: *“Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per i titolari di concessione di punto di vendita per attività a carattere continuativo nei Padiglioni A, B, C e D del Mercato è prevista la possibilità di proseguire l’attività nel Nuovo Padiglione Ortofrutta, senza la corresponsione del contributo di cui al precedente art. 5”*.

Considerato che

- con Determina n. 32 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il *“Piano di Allocazione dei PdV del Padiglione 1”* con puntuale elenco degli assegnatari;
- con Determina n. 45 del 5 maggio 2023 è stato pubblicato il *“Piano di Allocazione dei PdV del Padiglione 2”* con puntuale elenco degli assegnatari.

Rilevato che

- l'art. 6 comma 2 del Regolamento stabilisce che: *“E’ ammesso il trasferimento della concessione per effetto di cessione d’azienda o di un suo ramo, anche nell’ambito di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e ogni altra operazione societaria consentita dalle vigenti disposizioni di legge”*;
- con Deliberazione del CdA n. 1 del 30 novembre 2022 è stato approvato il *“Regolamento sulla gestione dei subingressi nei rapporti concessori dei punti di vendita del Mercato Agroalimentare di Milano”*;

- In caso di operazione riconducibile all'articolo 6 citato, il soggetto che subentra nella concessione non comporta alcuna modifica all'originario contratto di concessione bensì il solo subentro, anche detto subingresso, nella titolarità del rapporto concessorio.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,

si chiarisce che

- il *contributo una tantum* non è dovuto dal soggetto subentrante nei casi di operazioni societarie di cui all'art. 6 comma 2 del **Regolamento** aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda concessionaria di Punto di Vendita, come da puntuale elenco di cui alle citate Determine n. 32 e n. 45;
- il *contributo una tantum* è dovuto in qualsiasi altro caso di assegnazione di Punto di Vendita.

Direzione Mercato Ortofrutticolo

Direzione Generale